



STATUTO

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Stella del Mattino Aps.>> Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Angelo Brunetti 8, 20156, a Milano (Mi)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quali attività di interesse generale, disciplinate dall'art. 5:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

L'Associazione si propone di realizzare i propri scopi, attraverso le seguenti attività:

--- Unire connazionali, avvicinare le loro famiglie e diffondere la conoscenza della cultura cinese.
--- Diffondere gli insegnamenti della Chiesa di Dio Onnipotente (the Church of Almighty God) —la Bibbia e La Parola appare nella Carne, affinché ogni credente possa, sotto la guida, la disposizione, l'annaffiatura e il servizio pastorale delle parole di Dio Onnipotente, capire tutte le verità nelle parole di Dio, possedere la giusta prospettiva della vita e dei valori, avere gli obiettivi giusti da perseguire, seguire la via di Dio, attenersi ai compiti di Dio, glorificare Dio essendo la luce del mondo e il sale della terra, essere Lodato da Dio e qualificato per ereditare le promesse di Dio.

--- Diffondere e testimoniare il vangelo del regno di Dio Onnipotente, in questo modo portare davanti a Dio tutti coloro che riconoscono l'esistenza di Dio e amano la verità in modo da poter accettare e ottenere la salvezza di Dio degli ultimi giorni.

- Diffondere il sacro testo della Chiesa di Dio Onnipotente - The Chrunch of Almighty God, da effettuarsi attraverso le attività dell'associazione, nonché attraverso la pubblicazione, la diffusione e la promozione di documenti, di video e di altri strumenti di comunicazione;

-Testimoniare la presenza di credenti nelle attività produttive e culturali in Italia come portatori di un messaggio di pace e di giustizia per tutta la società;

-Fornire a chiunque lo chieda aiuto spirituale intellettuale e materiale finalizzato ad un loro miglior rapporto con la comunità e con il prossimo loro;

-Collaborare ed associarsi con altre associazioni e o enti similari;

-Sostenere con tutte le sue possibilità e le sue capacità la causa della giustizia, della pace e del benessere dell'umanità;

GUAN MEI

KONG JINGXIA

LIJIANGLUO

ZHANG XUELI

WANG MIAO

CHEN MEIHONG

-Promuovere e sostenere la realizzazione di sezioni territoriali dell'associazione;

-Raccogliere fondi allo scopo di finanziare progetti specifici;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art.3 - Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- In assenza di una specifica previsione statutaria si applica quanto previsto dal Codice, ovvero l'associato può votare dopo tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli associati.
- E' comunque ammessa una previsione diversa a condizione che sia più favorevole e pertanto il termine di tre mesi può essere ridotto ma non aumentato.

La qualità di socio si perde:

- A- per decesso
- B- per morosità nel pagamento della quota associativa
- C- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario
- D- per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e ho coloro che pongano in essere comportamenti scorretti anche reiterati che costituiscano violazione di norme statutarie e o di regolamenti interni oppure coloro che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio sub A,B,C è di liberata esclusivamente dal consiglio direttivo mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni per presentare ricorso all'assemblea la quale potrà disporre la riammissione del socio escluso nell'associazione con provvedimento definitivo.

Art. 5 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- *Organo di controllo*
- *Organo di revisione*

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. (ad eccezione degli organi di controllo e di revisione)

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso invio di lettera raccomandata a tutti i soci o con altro metodo purchè sia possibile provare la ricezione della stessa anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dall'Assemblea, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, il giorno e l'ora di convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto e scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e Devono risultare insieme alla sintesi del dibattito ad apposito verbale sottoscritto dal presidente e del segretario dell'Assemblea. I verbali delle riunioni e in rendiconto Sono a disposizione per la consultazione su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza $\frac{2}{3}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da numero 3 a numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. due anni , fino all'approvazione del rendiconto e i suoi componenti possono essere rieletti per n. un mandato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti se nominato. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a

GUAN MEI
KONG JING XIA
LI JIANGUO
ZHANG XUELI
WANG MIAO
CHEN MEIHONG

maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque di deliberazioni riguardanti le persone.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

Nello specifico:

- Nomina il tesoriere e il segretario
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- Predispone all'assemblea in programma annuale delle attività
- Presenta all'assemblea con scadenza annuale una serie di documenti per l'approvazione e nello specifico la relazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso tra cui Devono risultare i beni i contributi i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche
- Conferisce procure generali e speciali
- Instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni qualifiche retribuzioni
- Propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione dei suoi organi sociali
- Riceve accetta e respinge le domande di adesione di nuovi soci
- Ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente
- Delibera in ordine alla esclusione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla sua programma attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art.8 - Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e dispone dei poteri di firma il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio Direttivo. È autorizzato a disporre pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti all'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri al soci con Procura Generale e speciale in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal membro più anziano dell'assemblea previa delibera del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi non ratificare i provvedimenti degli stessi stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.9 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

GUAN MEI

KONG JING XIA

LI JIANGUO

ZHANG XUELI

CHEN MEIHONG WANG MIAO

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Art. 11 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.12 – bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 13 – risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art.14 – divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili
2. azioni obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
3. donazioni lasciti o successioni
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

ART. 16 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Art. 19 - Norme finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE

OP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 12 NOV 2020

AL N° 2793 SERIE 3



Il DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Lucia Gemma

11.12.2020

GUAN MEI

KONG JING XIA

LI JIANGUO

ZHANG XUELI

CHEN MEIHONG WANG MIAO